CAPITOLATO SPECIALE PER LA CENCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA "FIERA PROMOZIONALE ALLA STAZIONE"

Sommario

Art. 1 - Oggetto 2
Art. 2 - Valore stimato del contratto 2
Art. 3 - Caratteristiche della "Fiera Promozionale alla Stazione" 2
Art. 4 - Assegnazione dei posteggi 3
Art. 5 - Adempimenti del Gestore 3
Art. 6 - Tariffe dei posteggi 4
Art. 7 - Assicurazione 4
Art. 8 - Garanzia provvisoria 4
Art. 9 - Garanzia definitiva 4
Art. 10 - Stipula del Contratto 5
Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto 5
Art. 12 - Regime delle penalità e risoluzione contrattuale 5
Art. 13 - Rendicontazione 6
Art. 14 - Trattamento dati personali 6
Art. 15 - Definizione delle controversie 6
Art. 16 - Disposizioni finali 6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione dell'organizzazione e la gestione per gli anni 2022, 2023 e 2024, della "Fiera Promozionale alla Stazione" che si tiene la prima domenica di dicembre e il 2 di giugno di ogni anno.

Art. 2 - Valore stimato del contratto

1. Il valore del contratto è stimato in euro 56.100,00 (cinquantaseimilacentoeuro/00centesimi) IVA esclusa, determinato presuntivamente in base agli incassi derivanti dalla concessione di numero 120 posteggi da parte del Gestore. Il numero dei posteggi può avere variazioni nel corso delle edizioni. Il valore complessivo della concessione tenendo conto dei possibili posti dei non professionisti e di eventuali posti in aumento rispetto ai 120 previsti è stimato pari a 63.200,00 (sessantatremiladuecentoeuro/00centesimi).

Art. 3 - Caratteristiche della "Fiera Promozionale alla Stazione"

1. La "Fiera Promozionale alla Stazione" si tiene dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del giorno 2 del mese di giugno e la prima domenica di dicembre di ogni anno.
2. La Fiera nelle sue edizioni passate è stata suddivisa nei seguenti settori merceologici: abbigliamento – biancheria intima – biancheria per la casa e articoli per l'arredamento della casa e del giardino – casalinghi – calzature e pelletterie – oggettistica – alimentari e somministrazione – Auto , moto e cicli – artigianato. Il Gestore può caratterizzare la fiera per temi o per tipologia di merce in accordo con l'amministrazione comunale.
3. La Fiera è riservata ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori agricoli e ad altri soggetti iscritti nel registro delle imprese, per questi ultimi nel limite massimo del 50% dei posteggi da assegnare, stabilito dall'art. 27 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016. In concomitanza con la fiera promozionale, per un numero non superiore a 20 banchi potrà essere dedicato uno spazio ai non professionisti come disciplinati all'art. 40 bis della legge regionale n.62/2018.
4. La Fiera si tiene nelle seguenti strade e piazze di Chiusi Scalo, in conformità ad apposita ordinanza che il Comando di Polizia Municipale adotterà per ciascuna edizione, ai sensi del Codice della Strada, per regolare la viabilità nel centro abitato di Chiusi Scalo: Via Carlo Pisacane, Via Mario Morgantini, Via Maroncelli, Piazza Nigra, Via Fabio Filzi, Via Goffredo Mameli, Via Isonzo, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Leonardo da Vinci, Piazza Dante, Via Michelangelo Buonarroti, Via Pasubio, Via Nazzaro Sauro, Largo Bandi, Via Tito Speri, Via Cassia Aurelia I, Via Guseppe Mazzini (vedi planimetria allegato A della dislocazione della fiera delle ultime edizioni).
5. Gli operatori devono assicurare la loro presenza alla fiera per tutta la durata della stessa, dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Non potranno smontare i banchi di vendita prima della fine della Fiera se non per comprovate e urgenti esigenze valutate nella loro fondatezza dal gestore della Fiera.
6. Per ogni banco che senza giustificato motivo abbandoni la fiera prima delle ore 22:00 dovrà essere corrisposta al Comune da parte del Gestore una penalità pari a euro 100,00.
7. Al termine della Fiera i posteggi liberati dovranno risultare completamente puliti da rifiuti di qualsiasi genere pena l'applicazione delle prescritte sanzione a carico del Gestore o, qualora identificato, del concessionario del posteggio.

Art. 4 - Assegnazione dei posteggi

1. Il Gestore deve procedere all'assegnazione dei posteggi con apposito bando adeguatamente pubblicizzato. Il bando deve essere pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune di Chiusi. L'assegnazione deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016.
2. Il Bando può prevedere variazioni al numero totale dei posteggi. Ciascuna edizione potrà essere caratterizzata per temi e per tipologia di merce. Nel bando, saranno specificate il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo, la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi e la destinazione dei singoli posteggi. Le graduatorie possono essere formulate anche per singole tipologie merceologiche e/o produttive previste dal bando.
3. Il bando potrà essere fatto per ciascuna edizione o per l'intero anno (due edizioni).
4. I criteri per l'assegnazione dei posteggi sono stabiliti dall'art. 37 della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62, comma 4, che ha modificato il criterio previgente, stabilendo per le fiere promozionali, già istituite alla data del 16 aprile 2019, che i posteggi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. In caso di ulteriore parità si applica la disposizione stabilita dall'art. 27 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016, che prevede di tenere conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Il Gestore può stabilire nel bando di far presentare le domande all'ufficio protocollo del comune. In tal caso non potranno essere previsti altri luoghi di recapito delle domanda. Il procedimento di assegnazione dei posteggi deve uniformarsi ai principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione degli operatori ed imparzialità.
6. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 28 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016.

Art. 5 - Adempimenti del Gestore

1. Il gestore si impegna a organizzare e gestire la Fiera in modo lodevole e ad accettare le prescrizioni che verranno poste dall'Amministrazione Comunale. Prima della predisposizione di ciascun bando concorda con l'Amministrazione Comunale la tematizzazione della fiera.
2. Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico del Gestore:
   - Tutte le azioni inerenti l'organizzazione, la realizzazione e la gestione della Fiera, incluse tutte le iniziative a carattere ludico-ricreativo e di trattenimento volte ad accrescere il valore della manifestazione fieristica ed a renderla di maggiore attrazione con particolare attenzione alle famiglie ed ai bambini e alle bambine;
   - Il controllo degli adempimenti, delle prescrizioni di sicurezza e della documentazione inerente la prevenzione incendi e la prevenzione di incidenti rilevanti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle disposizioni dettate dai Vigili del Fuoco, degli assegnatari di posteggio che, nell'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare, utilizzano impianti a gas o gpl;
   - La realizzazione del piano della gestione delle emergenza per ogni edizione della fiera e del protocollo COVID-19 secondo le disposizioni vigenti;
   - Realizzazione di una planimetria relativa all'area della Fiera in idonea scala, con indicazione dei posteggi da assegnare;
   - Il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche

in strutture attrezzate, determinato in base alle tariffe vigenti e calcolato in base alla dimensione dei posteggi assegnati (ammontare stimato in euro 1.400,00);
- Il servizio di pulizia dell'intera area;
- La pubblicità della Fiera attraverso:
    - manifesti da affiggere nei comuni della zona, incluso Siena, Perugia, Castiglione del Lago e Cortona;
    - manifesti 6 X 3 a Chiusi, Castiglione del Lago;
    - non meno di n. 20.000 volantini da distribuire nei comuni della zona;
    - non meno di 30 passaggi pubblicitari su emittenti radio dell'Italia centrale;
    - social network (facebook, twitter, Istagram)

3. Nella comunicazione pubblicitaria deve essere riportato che la Fiera è promossa dal Comune della Città di Chiusi e deve contenere il logo del Comune della Città di Chiusi.

Art. 6 - Tariffe dei posteggi

1. Il Gestore è autorizzato a riscuotere la quota di iscrizione e partecipazione onnicomprensiva alla Fiera, di euro 77,87 oltre IVA di legge, direttamente dai soggetti assegnatari di posteggio.

Art. 7 - Assicurazione

1. Il Gestore si assume ogni responsabilità fiscale, civile e penale inerente l'organizzazione e la gestione della fiera nel suo complesso. Il Gestore, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. A tale proposito il Gestore dovrà contrarre una assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio con un massimale pari ad almeno euro 2.500.000,00 per sinistro, euro 2.500.000,00 per danni a persona ed euro 2.500.000,00 per danni alle cose.

Art. 8 - Garanzia provvisoria

1. Ai fini della partecipazione all'appalto deve essere costituita apposita garanzia provvisoria, sotto forma cauzione o di fideiussione nella misura del 2% dell'importo stimato dell'appalto di concessione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/16.

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a versare, a titolo di cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.Lgs. 50/2016.
3. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
4. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all'art. 103 del D.lgs 50/2016.
5. Qualora l'aggiudicatario non provvede alla costituzione della garanzia come indicato ai commi 1 e 2, l'Amministrazione ne dichiara la decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della

cauzione provvisoria prevista dal disciplinare di gara da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

6. La cauzione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.
7. E' comunque fatta salva per il comune la facoltà, in aggiunta dell'escussione della polizza definitiva, di richiedere ed ottenere ulteriori risarcimenti alla luce delle norme di carattere civile.

Art. 10 - Stipula del Contratto

1. I rapporti contrattuali inerenti la fornitura del servizio saranno regolati da apposito contratto da stipulare sulla base di quanto previsto dal presente capitolato d'appalto e disciplinare e nel rispetto della vigente normativa in materia. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità.

2. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Si rimanda alle disposizioni dell'art. 23 del disciplinare di gara per quanto riguarda termini e modalità di stipula del contratto. In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di incamerare la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ed aggiudicare l'appalto al secondo in graduatoria.

Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. La cessione del ramo d'azienda non comporta risoluzione del contratto.

Art. 12 - Regime delle penalità e risoluzione contrattuale

1. Sono causa di risoluzione del contratto e comminazione della penale di euro 3.000,00, qualora il gestore della Fiera non rispetti le modalità di assegnazione dei posteggi come indicati all'art. 4 del presente capitolato;
2. La mancata organizzazione dell'evento fieristico comporta l'escussione dell'intera cauzione definitiva;
3. Per la mancata pulizia delle aree interessate alla fiera sarà comminata la penalità di euro 1.000,00.
4. Per ogni altra violazione od obbligo previsto dal presente capitolato è comminata una penale di euro 1.000,00.
5. L'Amministrazione Comunale, oltre alle fattispecie indicate ai commi 1 e 2, può procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Pubblica Amministrazione, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi inerenti l'offerta economica ed il pagamento del Canone.
6. Per tutte le violazioni indicate al presente articolo la Pubblica Amministrazione può procedere alla escussione della cauzione definitiva.

Art. 13 - Rendicontazione

1. Il Gestore dovrà presentare al termine di ogni manifestazione fieristica il conto economico, con indicazione analitica delle entrate e delle spese sostenute.

Art. 14 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della concessione, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento della presente concessione, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.
2. L'affidatario con la sottoscrizione del contratto relativo al presente affidamento, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in esecuzione della concessione.
3. L'affidatario nell'esecuzione del contratto di concessione e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
4. Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, l'amministrazione comunale raccomanda in particolare l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 - Definizione delle controversie

1. Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione e esecuzione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Siena. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato l'appalto è disciplinato dalle norme del Codice Civile, dalla normativa vigente per tale materia, con particolare riferimento alle norme legislative e regolamentari della Regione Toscana e ai regolamenti e alle disposizioni del Comune di Chiusi.
2. In caso di modificazione delle norme nazionali e regionali che regolano la materia il gestore deve provvedere a conformarsi alle nuove disposizioni.